

Reg. Sent. 1257/2025

Depositata il 17.07.2025

N. 1243/24 R.G. Tribunale

N. 4047/24 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO ABBREVIATO-

SENTENZA

(artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Pescara - dott. Gianluca Sarandrea - all'udienza del giorno 17 luglio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

P. A., nato a (...) il (...) residente a (...) in Via (...) domiciliato in Via (...)

Libero Assente

Difeso di fiducia dall'Avv. A. R. S. del Foro di Pescara

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 385 co. 3 c.p. in relazione all'art. 47 co. 8 Legge 354/1975 perché, quale condannato in espiazione di pena, sottoposto al regime di detenzione domiciliare presso la sua dimora sita in (...) con ordinanza n. (...) SIUS in data (...) dal Magistrato di sorveglianza di (...), si allontanava indebitamente dal luogo di detenzione domiciliare, essendo reperito alle ore 14.20 fuori dalla propria abitazione, senza autorizzazione della A.G., al di fuori degli orari consentiti e dei casi consentiti.

In Pescara, il 20.9.2024

Con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- 1- Pubblico Ministero in persona della dott. ssa Lorella De Bonis
- Avv. A. R. S. difensore di fiducia dell'imputato.

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

P. A. è stato arrestato e condotto dinanzi al Tribunale per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo, ai sensi dell'art. 558 quarto comma c.p.p., per il reato trascritto in epigrafe.

Convalidato l'arresto all'udienza del 21.9.2024, il difensore dell'imputato ha chiesto termine a difesa ed all'odierna udienza, dopo che quella del 3.4.25 era stata differita su richiesta del difensore dell'imputato, il difensore, dopo aver depositato certificazione medica rilasciata in favore dell'imputato, ha depositato la procura speciale rilasciatagli dal P. ed ha chiesto la definizione del processo a carico del proprio assistito nelle forme del rito abbreviato.

Il Giudice ha ammesso il rito richiesto e dunque, acquisito il fascicolo del PM e raccolte le conclusioni delle parti, ha pronunciato sentenza come da dispositivo.

Ritiene il giudice che alla luce degli atti utilizzabili per la decisione, stante la scelta del rito effettuata dal suo difensore, sussistono i presupposti per ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

L'odierno imputato alle ore 14:20 del 20.9.24 è stato notato mentre si tratteneva in (...) a Pescara presso l'esercizio commerciale (...) e dunque fuori della propria abitazione dove risultava recluso per effetto della misura della detenzione domiciliare concessa dal Tribunale di Sorveglianza con ordinanza del (...) e al di fuori degli orari consentiti per le uscite, posto che il Magistrato di sorveglianza lo aveva autorizzato in tal senso dalle ore 10:30 alle ore 14:00.

Nel corso dell'interrogatorio l'imputato ha pacificamente ammesso di aver violato la misura precisando di aver incontrato una conoscente che lo aveva distratto nella discussione.

Ciò posto alla luce degli elementi sopra descritti ritiene il giudice che nella specie non vi sia dubbio che la condotta assunta dal P. integri gli estremi del reato di cui all'artt. 385 c.p. posto

che lo stesso si è allontanato, senza alcuna autorizzazione, dal luogo degli arresti domiciliari al di fuori delle fasce orarie consentite.

Pur essendo l'imputato gravato da plurimi precedenti penali per delitto nel quinquennio antecedente la consumazione del reato per cui si procede in questa sede, devono tuttavia escludersi gli effetti sulla commisurazione della pena della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, considerata l'entità obiettiva del fatto per cui si procede in questa sede (allontanamento a breve distanza da casa), che non appare sintomatico di un'incrementata capacità a delinquere dell'imputato.

Tenuto quindi conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., potendosi concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, alla luce delle sue condizioni di salute (risultando affetto da depressione reattiva e crisi depressive), si ritiene equo irrogare a P. A. la pena contenuta nel minimo edittale, di mesi 5 giorni 10 di reclusione (pena base pari ad anni 1 di reclusione, ridotta a mesi 8 di reclusione per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, e ridotta nella misura finale per effetto della scelta del rito).

Il riconoscimento della penale responsabilità comporta la condanna dell'imputato, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.,

Dichiara P. A. responsabile del reato ascrittogli e per l'effetto, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, esclusa l'incidenza della recidiva ed operata la diminuzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena di mesi 5 giorni 10 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Pescara, 17.7.2025

Il Giudice

dott. Gianluca Sarandrea